

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "MUJMUNE'-A SUD DI NESSUN NORD"

(ai sensi della legge quadro sul volontariato dell' 11 agosto 1991 n° 266)

Il giorno 01/09/2009 presso la sede sociale della costituente associazione di volontariato denominata "MUJMUNE'- a sud di nessun nord", posta in Leverano cap. 73045, provincia di Lecce, in Via Roma n. 25, alle ore 18:00, si sono riuniti i seguenti soggetti:

- MAURO PERRONE, nato a Leverano (Le), il 02/01/1978, residente a Leverano (Le) in via A. Manzoni n. 118, c.f. PRRMRA78A02E563F;
- GABRIELE MUCI, nato a Lecce, il 10/07/1974, residente a Leverano (Le) in via U. Giordano n. 14, c.f. MCUGRL74L10E506Q;
- MIRIAM MONTINARI, nata a Copertino (Le), il 02/08/1976, residente a Leverano (Le) in via N. Sauro n. 120, c.f. MNTMRM76M42C978U;
- ALESSANDRO FANULI, nato a Nardò, il 22/08/1967, residente a Leverano (Le) in via Veglie n. 89, c.f. FNLLSN67M22F842Q;
- DEBORA PERRONE, nata a Leverano il 24/01/1975, residente a Leverano (Le) in via A. Manzoni n. 118, c.f. PRRDBRA75E563M;
- PINUCCIO DELL'ANNA, nato a Copertino (Le), il 08/06/1973, residente a Leverano (Le) in via Montegrappa n. 30, c.f. DLLPCC73H08C978T;
- DANILO D'AGOSTINO, nato a Galatina (Le), il 17/06/1979, residente a Leverano (Le) in via G. Galilei n. 32, c.f. DGSDNL79H17D862X;
- PATRIZIO VANTAGGIATO, nato a Lecce il 17/03/1975, residente a Leverano (Le) in via Montale, n. 29, c.f. VNTPRZ75C17E506G;
- SILVIO ZECCA, nato a Leverano (Le) il 17/03/1973, residente a Leverano (Le) in via Umberto I n. 62, c.f. ZCCSLV73C17E563Q;
- SOFIA MARTI, nata a Galatina (Le), il 07/10/1974, residente a Leverano (Le) in via Giovanni XXIII n. 29, c.f. MRTSFO74R47D862V;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, il Sig. ZECCA SILVIO, il quale accetta e nomina quale segretario estensore del presente atto il Sig. Gabriele Muci.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione di volontariato denominata "MUJMUNE' - A SUD DI NESSUN NORD" e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE

Fra i suindicati componenti è costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della legge regionale del volontariato n° 11 del 1994, una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "MUJMUNE' - A SUD DI NESSUN NORD".

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede a Leverano, Via Roma n. 25.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 - FINALITA'

La sua attività principale consiste nel:

- *Avere una sede come punto di partenza per attività, progetti e discussioni.
- *Fare analisi critica sociale del territorio circostante.
- *Intervenire attivamente sulle problematiche cittadine.
- *Avere uno sguardo costante sulla politica territoriale e internazionale, creando un'informazione libera ed autonoma.
- *Lavorare sull'esigenza della multiculturalità per un'integrazione reale dei migranti nel territorio.
- *Avere lo sguardo costante sulle politiche ambientali.
- *Promuovere attività culturali nei vari ambiti...letterari, artistici, artigianali, musicali, ecc...
- *Progettare dei percorsi - laboratorio sulle problematiche che si andranno a perseguire.
- *Includere nello spazio - sede un punto di promozione di prodotti tipicamente autoctoni e biologici, uno spazio multimediale, un banchetto informativo ed una piccola libreria.

*Avere uno sguardo sulle risorse paesaggistiche per la salvaguardia del territorio circostante come patrimonio culturale da lasciare in eredità alle generazioni che verranno.

*Creare dei rapporti di collaborazione con gli enti locali per lo sviluppo dei vari progetti.

*Avere uno sguardo sulle politiche lavorative del territorio.

*Creare un dialogo con la cittadinanza per un maggior coinvolgimento del territorio nei vari progetti che si andranno a costruire, per accrescere sempre di più il numero di aderenti alle iniziative.

ART. 5 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

I presenti dispongono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo attribuisca le cariche di Presidente e Vice Presidente a:

Sig. ZECCA SILVIO

Presidente;

Sig. FANULI ALESSANDRO

Vice Presidente;

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/09.

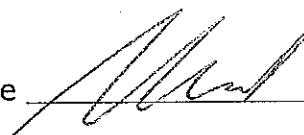
Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data

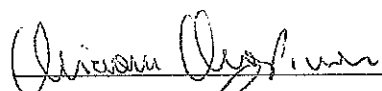
Leverano 01/09/2009

Firme

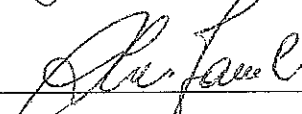
Sig. Mauro Perrone

;

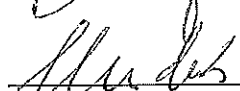
Sig.ra Miriam Montinari

;

Sig. Alessandro Fanuli

;

Sig.ra Debora Perrone

;

Sig. Pinuccio Dell'Anna Pinuccio Dell'Anna;

Sig. Danilo D'Agostino Daniilo D'Agostino

Sig. Patrizio Vantaggiato Patrizio Vantaggiato

Sig.ra Sofia Marti Sofia Marti;

Il Presidente

Sofia Marti

Il Segretario

Adriano

Registrazione 2. Data: 02/09/2008
al n. 1072 serie 3 mod. 203 Tec. ALB Privati
Esatti € 30.000.000,00



Adriano

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MUJMUNE'- a sud di nessun nord"

STATUTO

(ai sensi degli art. 6 e 8 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n° 266)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata " **MUJMUNE'- A SUD DI NESSUN NORD**", di seguito per brevità indicata "l'Associazione".
Essa rispetta *in toto* la legge 266/1991 e la legge della Regione Puglia 11/1994. Come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Via Roma n° 25 a Leverano (Le) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

Art. 4

L'Associazione, il cui spirito si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona, intende operare principalmente nelle seguenti aree:

- a) l'area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche degli immigrati e degli emigrati, della povertà e della emarginazione;
- b) l'area educativa e del diritto allo studio, a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;
- c) l'area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico;
- d) l'area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell'azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;

L'associazione culturale Mujmunè, nasce con l'esigenza di ricreare uno spazio - laboratorio come punto di partenza per una programmatica e sistematica azione attiva sul territorio, che vada ad inserirsi in quelle che sono o che vengono definite attività produttive, ambientali, economiche e culturali.

In una realtà che guarda al futuro non trascurando le esperienze passate e il rispetto delle risorse esistenti, l'associazione Mujmunè

intende lavorare su più fronti, puntando sulla partecipazione attiva, al fine di rendere vivibili e sostenibili il complesso di realtà e situazioni che si andranno a creare nel territorio.

Un lavoro su più fronti che si prefigge i seguenti obiettivi:

- *Avere una sede come punto di partenza per attività, progetti e discussioni.

- *Fare analisi critica sociale del territorio circostante.

- *Intervenire attivamente sulle problematiche cittadine.

- *Avere uno sguardo costante sulla politica territoriale e internazionale, creando un'informazione libera ed autonoma.

- *Lavorare sull'esigenza della multiculturalità per un'integrazione reale dei migranti nel territorio.

- *Avere lo sguardo costante sulle politiche ambientali.

- *Promuovere attività culturali nei vari ambiti...letterari, artistici, artigianali, musicali, ecc...

- *Progettare dei percorsi - laboratorio sulle problematiche che si andranno a perseguire.

- *Includere nello spazio - sede un punto di promozione di prodotti tipicamente autoctoni e biologici, uno spazio multimediale, un banchetto informativo ed una piccola libreria.

- *Avere uno sguardo sulle risorse paesaggistiche per la salvaguardia del territorio circostante come patrimonio culturale da lasciare in eredità alle generazioni future.

- *Creare dei rapporti di collaborazione con gli enti locali per lo sviluppo dei vari progetti.

- *Avere uno sguardo sulle politiche lavorative del territorio.

- *Creare un dialogo con la cittadinanza per un maggior coinvolgimento del territorio nei vari progetti che si andranno a costruire, per accrescere sempre di più il numero di aderenti alle iniziative.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,

purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

SOCI

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, delle seguenti categorie:

- soci fondatori, persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione;
- soci ordinari, persone fisiche che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e vi aderiscono versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari, le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo o motivi contingenti.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono chiedere di essere ammessi come soci soltanto le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente e Vice Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di nominare i Revisori e i Garanti;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda

convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente, durano in carica sei mesi e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

SEGRETARIO/TESORIERE

Art. 19

Al segretario/tesoriere spetta il compito di curare la gestione ordinaria, aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 6 mesi, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 22

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

SCIoglimento

Art. 24

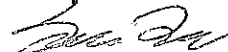
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORMA DI RINVIO

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

Il presidente



Associazione culturale MUJMUNE' via Roma 25, Leverano 73045 Lecce.



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

93099100757

UFFICIO COMPETENTE

LECCE

DENOMINAZIONE

ASS. DI VOLONTARIATO "MUJMUNE'-A SUD DI NESSUN NORD"

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ROMA 25

C. A. P.

73045

COMUNE

LEVERANO

PROV.

LE

RAPPRESENTANTE: COGNOME

ZECCA

NOME

SILVIO

CODICE FISCALE

ZCCSLV73C17E563Q

DATA 02/09/2009

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

UT LECCE

IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO



L'anno 2020 il giorno 11 ottobre alle ore 18,00 presso la sede dell'associazione "MUJMUNÉ", in Leverano, alla Via Roma, 25, si è tenuta l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Adozione di un nuovo Statuto, onde adeguarlo ai requisiti, formali e sostanziali, nonché al dettato di cui al *Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore)*;
- 2) cambio di denominazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 37 soci, di cui 6 con delega, come da foglio presenze sottoscritto dai partecipanti, conservato agli atti dell'associazione.

Assume la presidenza la sig.ra Conte Mariangela.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Muci Gabriele.

La Presidente, accertata la regolare convocazione e la valida costituzione dell'assemblea, con la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

La Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, la Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, la Presidente fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessaria l'adozione di un nuovo Statuto sociale nel testo di cui da lettura ai presenti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità, delibera di adottare il nuovo Statuto Sociale composto da n. 39 (trentanove) articoli, nel testo letto dalla Presidente in assemblea.

Con riferimento al punto 2 la Presidente, sig.ra Conte Mariangela, fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessaria la modifica della denominazione dell'Associazione e propone di variare la denominazione sociale da "MUJMUNÉ - A sud di nessun nord" a "MUJMUNÉ - OdV".

L'assemblea all'unanimità approva la variazione di denominazione.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 19,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Conte Mariangela



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecco II,
al n° 1919 serie 3 versati
€ 650,00
con Mod. F23 del

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Luigi Livio De Lillo
*Firma su delega dal Direttore Provinciale
Antonella Borello

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"MUJMUNÉ - OdV"

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Leverano (Le), alla Via Roma n. 25, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata "MUJMUNÉ - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione "MUJMUNÉ - OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'associazione nasce con l'esigenza di ricreare uno spazio-laboratorio come punto di partenza per una programmatica e sistematica azione attiva sul territorio, con particolare riferimento alle problematiche degli immigrati e degli emigrati, della povertà, della emarginazione, del diritto allo studio, della tutela del territorio, dell'ambiente e del cittadino.

L'Associazione, pertanto, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 - Più specificamente le attività dell'Associazione saranno prevalentemente le seguenti:

- creare uno spazio-laboratorio come punto di partenza per lo sviluppo di attività, progetti e discussioni, al fine di effettuare un'analisi critica sociale del territorio e dunque intervenire attivamente sulle problematiche che emergono;
- realizzare iniziative e progetti di valorizzazione e tutela dei beni culturali e del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico artistico;
- svolgere attività di promozione di iniziative di carattere socio-culturale, idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle molte tematiche sociali che coinvolgono il territorio;
- creare dei rapporti di collaborazione con gli enti locali per lo sviluppo di progetti sociali che abbiano come scopo la tutela dei soggetti in difficoltà e/o dei beni culturali ed ambientali;
- promuovere iniziative e interventi per l'inserimento scolastico e lavorativo dei soggetti con difficoltà;
- organizzare eventi, concerti, spettacoli, simposi, laboratori, presentazione di libri, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, escursioni, visite guidate, concorsi, assemblee, dibattiti, incontri, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- promuovere e tutelare il territorio, l'ambiente, i prodotti e la cultura locali;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- partecipare a bandi e accedere a finanziamenti pubblici per promuovere e realizzare progetti in linea con le finalità istituzionali;
- promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, mutualistica, solidaristica, educativa, ambientale, turistica, ricreativa e sociale;
- istituire centri estivi e invernali con finalità culturali, solidaristiche, ambientali, ricreative, sportive, turistiche e sociali;
- pubblicare e diffondere riviste, materiale informativo e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede;
- gestire uno spaccio interno, condotto direttamente, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;
- svolgere un'attività di informazione libera e autonoma con uno sguardo costante sulla politica territoriale, nazionale e internazionale;
- sviluppare progetti nel settore della multiculturalità per un'integrazione reale dei migranti nel territorio;
- le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 22 - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta

all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa

destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

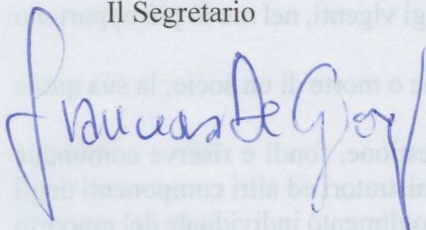
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Segretario



Il Presidente

